

COMUNE DI TRIESTE

REGOLAMENTO

PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Capo 1

Contenuti e scopo del regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento riguarda la tutela di tutte le specie di animali che stabilmente o temporaneamente si trovano nel territorio del Comune di Trieste, nel pieno rispetto delle norme poste a garantire l'igiene e la salute pubblica, la pubblica sicurezza e la tutela ambientale/territoriale.

2. Esso ha lo scopo di promuovere il benessere degli animali sia come componenti dell'ambiente sia nei rapporti con l'uomo, rapporti che vanno improntati a principi di corretta convivenza. Ha, altresì, lo scopo di promuovere la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

Art. 2 - Definizione di animali

1. La definizione di "animali" di cui al presente Regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di affezione di cui alla Legge 14.8.1991 n. 281 e **20.7.2004 n. 189**, ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 15, 16, 20, 45 (maltrattamento di animali e cattura, detenzione di animali, detenzione e commercio di fauna selvatica) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito ai precedenti commi.

Art. 3 – Principi e finalità

1. Il Comune di Trieste recepisce i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale proclamata il 5/10/1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi e della Convenzione Europea per la protezione degli animali di Strasburgo del 13 novembre 1987. (All. 1 e 2) e si impegna a sostenerli e a promuoverne il riconoscimento e la diffusione, informando e sensibilizzando la cittadinanza attraverso campagne educative – soprattutto rivolte all'infanzia - e pubblicazioni tese ad aumentare la conoscenza degli animali e delle loro abitudini per ottenere, attraverso il loro rispetto, una corretta convivenza tra l'uomo e la fauna urbana.

2. Il Comune di Trieste – nell'ambito dei principi fissati dalle leggi vigenti – tutela la vita in tutte le sue manifestazioni, favorisce la presenza degli animali nel proprio territorio quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente riconoscendo, altresì, alla loro presenza contenuti affettivi, educativi e di utilità.

3. Riconosce alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed opera per favorire la corretta convivenza tra questi e gli esseri umani.

4. Individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

5. Al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative ed interventi volti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali stanziali ed in transito, tenendo conto – nelle modifiche agli assetti del territorio – degli habitat ai quali gli animali sono legati per la loro esistenza. E' severamente vietato alimentare la fauna urbana di qualunque specie contravvenendo alle disposizioni dei Regolamenti di Polizia Urbana, d'Igiene del suolo e dell'abitato, del presente Regolamento, di eventuali Ordinanze sindacali e/o favorendo un'eccessiva proliferazione delle specie problematiche.

6. Il Comune di Trieste riconosce la libertà di ogni individuo – singolo od associato - di esercitare le attività connesse alla cura e all'accudimento degli animali quale mezzo per lo sviluppo della personalità, in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasce dell'infanzia e della vecchiaia, e valorizza la cultura e la tradizione zoofila ed ambientalista della propria città, incoraggiando ogni intervento dettato dal rispetto degli animali e finalizzato alla loro difesa.

7. Il Comune di Trieste allo scopo di favorire l'affidamento degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, onde farne cessare lo stato di cattività, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati ed a contrastare il fenomeno dell'abbandono. Allo scopo di favorire il rapporto affettivo uomo-animale, attua, a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono o desiderino detenere animali di affezione, iniziative volte a fornire un supporto – operativo, tecnico ed economico – per il mantenimento e la cura dei loro animali, anche con l'erogazione di mangime od altro materiale anche sanitario, ovvero dirette ad agevolare il ricorso ad interventi sanitari attraverso la stipula di convenzioni con personale specialistico.

8. Il Comune di Trieste, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio, può far ricorso a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, nonché, per finalità di controllo, alle guardie zoofile o a soggetti a tale scopo individuati.

Capo 2

Funzioni ed organi

Art. 4 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

2. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi, e la difesa del patrimonio zootecnico.

Art. 5 – Ufficio Zoofilo Comunale

1. All'Ufficio Zoofilo Comunale - incardinato nell'Area Affari Generali - è attribuita sia l'attività prevista dalla normativa vigente (Anagrafe canina, ecc.) sia quella relativa alle politiche per la tutela degli animali. L'Ufficio vigila sull'attuazione del presente regolamento oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di protezione animali. Esso costituisce un punto di riferimento per la cittadinanza e centro di coordinamento comunale per le problematiche relative agli animali di affezione o mansuefatti presenti in città.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Ufficio opera in collaborazione - oltre che con le altre strutture comunali (in particolare il Museo Civico di Storia Naturale), **con la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Trieste**, con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Triestina (in particolare con il Servizio Veterinario), con l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Trieste, con l'Ordine dei Biologi della Provincia di Trieste, con i Servizi, le strutture ed ogni altra istituzione regionali e provinciali, con l'Università degli Studi di Trieste (in particolare con il Dipartimento di psicologia animale, le Facoltà di scienze naturali e di biologia), con l'Istituto Zooprofilattico delle Tre Venezie nonché con le associazioni animaliste e di volontariato zoofilo iscritte al Registro del Volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. L'Ufficio Zoofilo può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, di consulenze di personale esterno (quali esperti, tecnici ecc.)

4. Rientra, inoltre, nelle competenze dell' Ufficio Zoofilo l'attività di relazione con il pubblico, che comprende sia quella attinente agli adempimenti specifici previsti dall'attività istituzionale, sia quella più ampia d'informazione, incentrata in particolare sulla diffusione dei valori etici e culturali enunciati nel presente regolamento e di divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Trieste nel settore di tutela ed assistenza degli animali.

Art. 6 – Assistente Zoofilo

1. Al fine di controllare il rispetto delle norme di tutela di cui al presente regolamento oltre che promuovere l'azione di sensibilizzazione della cittadinanza in ordine al rispetto delle norme stesse, per tramite dell'Ufficio Comunale preposto, l'Amministrazione Comunale provvede ad istituire la figura di "Assistente zoofilo".

2. Gli assistenti zoofili sono nominati con apposito atto del Sindaco e svolgono a titolo volontario e gratuito compiti essenzialmente di informazione verso i detentori di animali e cittadini in genere per promuovere una corretta convivenza tra uomo e animale.

Art. 7 – Commissione zoofila comunale

1. A supporto dell'attività dell'Amministrazione nelle tematiche riguardanti il benessere degli animali, il loro inserimento nell'ambiente ed il corretto rapporto uomo – animale, è costituita, con funzioni consultive e propositive, la Commissione Zoofila Comunale composta da:

- Sindaco o suo delegato che la presiede
- Direttore dell'Area Affari Generali ed Istituzionali o suo delegato
- Comandante del Corpo dei Vigili Urbani o suo delegato
- Direttore dell'Area Pianificazione Territoriale o suo delegato
- Direttore del Museo di Storia Naturale di Trieste o suo delegato
- Responsabile dell'Ufficio Zoofilo
- Un rappresentante della Regione – Servizio sanità pubblica veterinaria
- Un rappresentante della Regione – Servizio per la tutela degli ambienti naturali e della fauna
- Un rappresentante della Provincia – Direzione Ambiente
- Un rappresentante dell' Unità Operativa Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 1 - Triestina
- Un rappresentante dell'Ordine dei Veterinari della Provincia di Trieste
- Un rappresentante per ognuna delle associazioni di protezione animale e di volontariato ambientale operanti a livello locale, iscritte nel Registro del Volontariato della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. La commissione è insediata dal Sindaco entro tre mesi dall'esecutività del presente regolamento. A tal fine l'Amministrazione Comunale provvede a richiedere ai predetti Enti e a tutte le Associazioni presenti e operanti sul territorio cittadino la designazione dei propri rappresentanti all'interno della Commissione.

3. I componenti la Commissione operano e partecipano alle sedute senza diritto a compensi, indennizzi o gettoni di presenza.

4. La Commissione ha sede presso il Comune il quale fornisce i mezzi e il personale per il servizio di segreteria che ha, tra l'altro, i seguenti compiti:

- compilare e aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri;

- curare le convocazioni della Commissione con almeno 15 giorni di anticipo; per le riunioni straordinarie è ammessa la convocazione anche telefonica o a mezzo fax o e-mail con preavviso ridotto anche a sole 24 ore;
- redigere e conservare i verbali delle sedute;

5. La Commissione è convocata con cadenza quadrimestrale e, comunque, tutte le volte che l'Amministrazione lo ritenga opportuno.

6. I componenti della Commissione decadono automaticamente in caso di ingiustificata assenza a tre sedute consecutive. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi di lavoro per specifiche tematiche. Può, se necessario, chiedere la partecipazione gratuita alle riunioni di esperti nelle materie di competenza.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1

Trattamento degli animali

Art. 8 – Maltrattamento

1. Il Comune persegue e condanna ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e qualsiasi comportamento lesivo della loro integrità psico-fisica e della loro dignità.

2. E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda fatta eccezione per alcune specie al fine di non danneggiarle, es.:

- i ratti, i topi, i serpenti si sollevano per la coda
- le rane si sollevano per le zampe posteriori

3. E' vietato colpire gli animali (**salvo per aggressione**) o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E', altresì, vietato far uso di dispositivi taglienti o acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.

4. Sono consentiti gli interventi di sterilizzazione, ivi compresa – qualora necessario - la marcatura dell'animale sterilizzato ed i soli atti di amputazione che – debitamente certificati da un medico veterinario – si rendano necessari per prevenire o guarire malattie.

5. E' vietato separare anzitempo i cuccioli dalla madre (prima di 60 giorni per i cani, di 45 giorni per i gatti e per le altre specie a seconda della loro biologia).

Art. 9 - Sequestro degli animali

1. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario e/o detentore in buone condizioni igienico-sanitarie, venendo curato ed accudito secondo necessità; in caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, anche avvalendosi di personale del Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari, accertano la violazione e provvedono al ricovero dell'animale presso idonee strutture autorizzate convenzionate con il Comune di Trieste.

2. Gli animali potranno essere affidati in custodia o in adozione ad associazioni protezioniste od a persone che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti ritenuti adeguati a garantire il buon trattamento.

Art. 10 - Abbandono

1. E' severamente vietato abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, appartenente alla fauna autoctona o esotica.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna selvatica provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 – Rinuncia per seri motivi

1. Il Comune individua i seri motivi di rinuncia di cui alla legge n. 281/91 nei casi documentati di gravi, non temporanei, motivi di salute, esecuzione di ordinanze sindacali, sequestro e situazioni similari. In tali casi i cani saranno accolti nella struttura assistenziale pubblica con oneri a carico del proprietario, qualora le condizioni economiche lo consentano, oppure con oneri a carico del Comune.

Art. 12 - Divieto di questua con animali

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno presi in custodia secondo quanto indicato al precedente art. 9.

Art. 13 - Avvelenamento

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, sostanze farmacologicamente o tossicologicamente attive, alimenti velenosi o contaminati da sostanze velenose e materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali, salvo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione effettuate da Ditte autorizzate, che devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 14 - Addestramento

1. E' vietato addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, a percosse o all'utilizzo di mezzi dolorosi o mediante costrizione fisica in ambienti angusti e inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della propria specie.

2. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

3. E', altresì, vietato l'allevamento e l'addestramento di cani o di altri animali per il combattimento.

4. E' tassativamente vietato promuovere, provocare o favorire le lotte ed i combattimenti tra animali sotto qualsiasi forma.

5. E' vietato l'addestramento – di tutte le razze canine - inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità, nonché qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività. E', inoltre, vietata

la sottoposizione di cani a doping così come definito all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge 14 dicembre 2000 n. 376.

Capo 2

Detenzione degli animali

Art. 15 - Modalità della detenzione

1. Chi detiene un animale deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

2. E' vietato detenere animali in condizioni tali da generare inconvenienti igienico-sanitari e molestie che pregiudichino il loro benessere e la salute del vicinato.

3. Chiunque detiene animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali; in particolare è vietato costringere alla convivenza nello stesso contenitore animali appartenenti a specie tra loro incompatibili e/o animali che per loro natura vivono solitari.

4. Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, animali deve accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, provvedendo a far visitare gli stessi da medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario, al fine di adottare tutte le misure profilattiche atte ad impedire l'insorgenza e la diffusione di zoonosi ed alterazioni del comportamento.

5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

6. E' vietato ai proprietari ed a coloro che a qualunque titolo li detengono lasciare gli animali esposti al sole per lunghi periodi di tempo senza adeguata protezione. E', altresì, vietato lasciare animali, di qualunque specie, sotto il sole chiusi in veicoli o rimorchi.

7. Il privato cittadino possessore di animali e le associazioni animaliste che abbiano in affido animali devono:

- impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare adeguatamente la cucciolata;
- informarsi – anche tramite l'Ufficio Zoofilo Comunale – sui metodi più opportuni per attuare il controllo delle nascite;
- sterilizzare i felini che lascino vagare sul territorio.

8. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione nonché della sua custodia, salute e del benessere della prole.

Art. 16 - Spazio per la detenzione

1. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa o eccessiva aerazione, scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privi dell'acqua e del cibo o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psicofisiche anche solo temporanee. E', quindi, vietato detenere animali senza almeno 4 ore di cambio luce/buio.

2. E' vietato detenere animali all'esterno senza un idoneo ricovero. Il ricovero deve essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato, con il tetto impermeabilizzato e, ove non posto in luogo riparato dalle intemperie, deve essere coperto da un'adeguata tettoia; dovrà essere chiuso almeno su tre lati e rialzato da terra. Il ricovero non deve risultare umido, né posto in luoghi soggetti a ristagni d'acqua o a correnti d'aria ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

3. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine ovvero segregarli in contenitori o scatole anche se posti all'interno dell'appartamento.

4. Salvo che per gli uccelli e piccoli roditori, è vietato detenere animali in gabbia tranne che per trasporto o ricovero per cure.

5. E' fatto assoluto divieto di tenere gatti legati. E' consentito l'uso del guinzaglio solo per il movimento e il trasporto.

Capo 3

Trasporto

Art. 17 - Disposizioni generali

1. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.

2. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentano la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. E' vietato lasciarli cadere o rovesciarli. Qualora il tempo di trasporto superi le due ore i contenitori dovranno essere dotati di idoneo strumento per consentire l'abbeveraggio.

Il trasporto sui rimorchi deve prevedere accorgimenti tali che i gas di scarico del mezzo trainante non possano essere respirati dagli animali.

3. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra o acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi e isole pedonali (parchi, giardini ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare.

4. E' vietato trasportare o detenere per qualsiasi periodo di tempo animali chiusi nei cofani delle auto fatta eccezione per i contenitori di cui al comma 2. Il conducente di autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi e a se stesso.

Art. 18 – Divieto di accesso nei cimiteri

E' consentito condurre cani od altri animali nei soli cimiteri per animali.

Art. 19 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblici

1. E' consentito l'accesso degli animali di media o piccola taglia su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Trieste. I cani guida per non vedenti, ipovedenti ed handicappati sono sempre ammessi sui mezzi di trasporto.

2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli

cani, sono ammessi al trasporto, salvo il rispetto di quanto indicato ai precedenti commi 2,3,4.

Capo 4

Esposizione e vendita

Art. 20 - Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali, in possesso delle autorizzazioni previste, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente Regolamento.

2. L'esposizione degli animali in vetrina o all'esterno degli esercizi commerciali fissi non è consentita per più di quattro ore consecutive, con unica eccezione dei pesci in acquario. A tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.

3. Gli animali esposti all'esterno degli esercizi commerciali dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie; gli animali dovranno comunque essere sempre provvisti dell'acqua e del cibo necessari ed i gatti anche della cassetta igienica.

4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari nonché per i gatti anche la cassetta igienica.

5. Ad eccezione delle specie di animali la cui esposizione in vetrina è possibile in forma libera, gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie degli uccelli e degli acquari per i pesci e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi dettate dal presente regolamento.

6. Con ordinanza sindacale potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.

7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle norme del presente articolo, viene disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, la chiusura o la sospensione dell'attività per una giornata alla prima infrazione, per una settimana alla seconda e successive nell'arco di tre anni.

Art. 21 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato a scopo di lucro che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche; il divieto di cui sopra non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, alle sfilate inerenti rievocazioni storiche e culturali, ai concorsi, alle esposizioni agricolo-zootecniche. Per quanto attiene ai circhi si rinvia ai seguenti punti.

2. Nei circhi non possono essere utilizzati animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli animali stessi o lesivi per la loro incolumità;

l'identificazione di animali pericolosi così come definita dall'art. 6 comma 2 della legge 7/2/1992 n. 150, non si applica ad animali che per essere nati nel circo da più generazioni e vissuti in cattività con costanti interrelazioni con gli operatori circensi ed il pubblico, hanno perso le originali caratteristiche di pericolosità per la salute ed incolumità pubblica.

3. E' vietato per i circhi acquisire esemplari vivi allo stato selvatico di animali appartenenti alle specie indicati negli allegati A e C del Regolamento CE338/97 di data del Consiglio Europeo (9/12/1996) e successive modificazioni, ed acquisire esemplari vivi allo stato selvatico di mammiferi e rettili che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, così come indicato nell'art. 6 comma 2 della legge 7/2/1992 n. 150 e successive modificazioni e dal decreto del Ministero dell'Ambiente 19/4/1996.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per una giornata alla prima infrazione e per una settimana alla seconda e successive nell'arco di tre anni.

Art. 22 – Vendita

1. Il commercio di ogni specie animale, quelle ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e di tutela del benessere degli animali stessi.

2. I prodotti della pesca destinati a essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla loro sopravvivenza e immersi in vasche munite di ossigenatore e di filtraggio adeguato.

3. Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria), i negozianti di animali domestici devono riportare le variazioni di carico-scarico sull'apposito registro previsto dal citato decreto entro 24 ore dall'evento.

4. E' vietata la vendita di pulcini o di altri animali colorati artificialmente.

Art. 23 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio, vincita od omaggio nel corso di attività commerciali, pubblicitarie, di spettacolo, sport, esposizioni o altre manifestazioni pubbliche.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER SINGOLE SPECIE

Capo 1

Cani

Art. 24 – Custodia

1. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi; essi devono essere sempre accompagnati dal proprietario o detentore. Nelle pubbliche vie e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio e, ove il cane sia di indole aggressiva, anche della museruola. Per i cani di media e grande taglia il guinzaglio dovrà essere robusto, lungo non più di due metri e non estensibile. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.

2. Il guinzaglio, per i cani di taglia grande, dovrà essere tenuto da persona maggiorenne o da minore accompagnato da persona maggiorenne in grado di intervenire prontamente in caso di necessità; si fa salvo il caso di cani guida per persone non vedenti.

3. All'interno delle abitazioni e dei luoghi recintati i cani devono essere custoditi in maniera che non possano arrecare danni a occasionali visitatori.

4. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

5. Sui cancelli e/o porte d'accesso e sui recinti, ove trovati dei cani, anche tenuti a catena a cura dei proprietari, deve essere esposto il cartello "Attenti al cane".

6. I cani – anche se a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitato - devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

7. I proprietari ed i detentori dei cani appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione cinologica internazionale sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui all'Ordinanza dd. 12 settembre 2003 sulla "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte dei cani potenzialmente pericolosi".

Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chiunque a qualsiasi titolo detiene un cane deve garantirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria.

2. I cani detenuti in appartamento o in recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere comunque non inferiori a due. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dall'articolo 27 (mq 120, pari 8 x mq 15).

Art. 26 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati a catena **fissa**. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani a una catena lunga almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza di metri 2 dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

2. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riposo, cibo e acqua.

Art. 27 - Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in ambiente domestico in recinto la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati quindici. Ogni recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di metri quadrati sei. L'altezza del recinto non può essere inferiore a m 2.

2. Nel recinto deve essere prevista la presenza di un ambiente chiuso (tettoia e copertura sui tre lati) di almeno 4 mq, dotato di platea impermeabile facilmente lavabile.

3. Laddove la situazione climatica lo permette, si può prescindere dall'ambiente chiuso di cui al precedente comma, nella misura in cui i cani possono disporre di singoli alloggiamenti costruiti con idoneo materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile. Le predette unità di ricovero devono essere posizionate su platea sopraelevata, sufficientemente ampia oltre che protetta da copertura solida ed impermeabile.

Art. 28 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, salvo i siti espressamente vietati con apposito segnale.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, opportunamente recintati, dotati anche delle opportune attrezzature anche per le relative deiezioni.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 30 - Accesso agli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Trieste salvo quelli per cui è previsto il divieto secondo le norme vigenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno, fatto salvo l'onere del detentore di risarcire gli eventuali danni provocati dagli animali.

3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

Art. 31 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico dell'intero territorio del Comune di Trieste, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale comprese quelle eventualmente destinate ai cani stessi.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro

apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene ed il decoro del luogo.

4. Tali oggetti devono essere esibiti su richiesta della Polizia Municipale o dagli altri soggetti autorizzati.

5. La vigilanza del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo può essere affidata dal Comune, previa stipula di apposita convenzione, alle associazioni di protezione animale e di volontariato ambientale operanti a livello locale, iscritte nel Registro del Volontariato della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 32 - Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, handicappati

1. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e agli handicappati.

Capo 2

Gatti

Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente capo

1. Il gatto libero è soggetto di diritto di pertinenza territoriale del Comune di Trieste. Per “gatto libero” si intende l’animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti, o frequenta abitualmente lo stesso luogo. I gatti liberi sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio. La territorialità è la caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – habitat – dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).

2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di almeno cinque gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

3. Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e suburbano, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

4. Per “gattaro” o “gattara” s’intende la persona che, volontariamente e gratuitamente, si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline.

5. Per “referente di colonia” s’intende il/la “gattaro/a” che con formale riconoscimento del Comune rappresenta la colonia nei rapporti con le istituzioni. Un gattaro può fungere da referente per più colonie.

Art. 34 - Compiti dell’Azienda per i Servizi Sanitari

1. L’Azienda Sanitaria provvede - anche in collaborazione con il Comune – alla sterilizzazione ed alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie di gatti viventi in libertà.

2. Le operazioni di cattura dei gatti randagi, per gli interventi di sterilizzazione e le cure sanitarie, e la loro successiva riammissione nelle colonie d’origine, potranno essere effettuate dalle sole persone autorizzate dal Comune.

3. Con le medesime modalità di cui sopra, potranno essere sottoposti a sterilizzazione da parte dell’A.S.S. anche quei gatti allontanatisi dalle dimore/abitazioni dei rispettivi padroni e giudicati, sulla base di una valutazione oggettiva, come liberi non di proprietà. Qualora in seguito ne venisse individuato il proprietario, le relative spese potranno essere allo stesso addebitate.

Art. 35 - Colonie Feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Trieste che, nel caso di episodi di maltrattamenti, procede a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell’articolo 638 del Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario dell’Azienda per i Servizi Sanitari. Tale censimento deve essere aggiornato correntemente per quanto riguarda sia il numero dei gatti sia le loro condizioni di salute.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, in collaborazione con i/le gattari/gattare, le associazioni di volontariato, la competente Azienda Sanitaria di Trieste, esclusivamente per pericolo di sopravvivenza e/o comprovate e documentate esigenze sanitarie, e previa ordinanza sindacale.

4. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. Ai "gattari" e ai "referenti" verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino sarà ritirato qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dall'Ufficio Zoofilo.

5. Al/Alla gattaro/a riconosciuto dal Comune deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale dell'intero territorio, anche in concessione. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

6. Il Comune può promuovere corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda per i Servizi Sanitari **e con le Associazioni dedite alla cura e all'assistenza dei felini**, rivolti ai soggetti volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.

7. L'Amministrazione Comunale, con apposito atto deliberativo, approva la mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziati. Nelle aree interessate dalla presenza delle colonie feline potranno essere apposti, a cura del Comune, appositi cartelli informativi e segnaletici della presenza dei felini, anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

8. I gatti facenti parte di colonie feline dimoranti in aree interessate da nuove opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, vengono ospitati per tutta la durata dei lavori nelle strutture di ricovero temporaneo dei gatti di cui all'art. 12 del Regolamento di esecuzione della L.R. n. 39 /90, nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 7, comma 5 quinquies, della L. R. 39/90, sentiti i referenti delle stesse **a cura** dei soggetti, pubblici e/o privati esecutori delle predetti opere.

9. Può essere consentito il posizionamento di "casette" nelle singole colonie per il riparo dei felini residenti. Le "casette" verranno assegnate dal Comune al gattaro/a che se ne assumerà l'obbligo della collocazione, pulizia e manutenzione, valutata dal Comune l'opportunità del posizionamento anche sotto l'aspetto ambientale **e del decoro urbano**. Sarà sanzionato il danneggiamento e/o lo spostamento non autorizzato delle casette.

10. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi gli arredi utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici.

11. Al momento dell'esame da parte della Circoscrizione della richiesta di parere per la realizzazione di una nuova opera edile o di un restauro conservativo di carattere pubblico o privato e, qualora l'intervento insista in una zona ove è riconosciuta la presenza di una colonia, il proponente l'intevento dovrà concordare con il gattaro od il referente lo spostamento della colonia in una zona adiacente ovvero, qualora ve ne sia la possibilità, presso le specifiche strutture di ricovero per gatti.

Art. 36 – Utilizzo degli esuberi alimentari e dei rifiuti di cucina

1. Gli esuberi alimentari (“prima dello scodellamento”) possono essere destinati all'alimentazione dei cani ricoverati nei canili autorizzati, dei gatti viventi in libertà o ricoverati in gattili autorizzati, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. I rifiuti di cucina possono essere utilizzati, per l'alimentazione dei cani nei canili autorizzati, previo idoneo trattamento risanatore da eseguirsi in una struttura ritenuta idonea dal Servizio Veterinario dell'A.S.S. n. 1 “Triestina” e sottoposta a controllo veterinario. L'invio degli scarti dalle cucine ai canili deve essere diretto ed il canile deve tenere un registro di carico/scarico dei materiali ritirati ed utilizzati.

3. Il personale autorizzato è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia ed alla tempestiva rimozione di ogni eventuale residuo.

Capo 3

Cavalli

Art. 37 - Detenzione

1. I cavalli che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).

2. E' fatto assoluto divieto tenere i cavalli sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di 3 metri per 3 metri.

3. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera di almeno tre ore.

4. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, non dovranno essere montati in condizioni climatiche sfavorevoli, non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

5. E' fatto obbligo ai conducenti di vetture a trazione animale, autorizzati dal Comune al servizio pubblico di piazza, di dotare le carrozze di idoneo contenitore applicato alle stanghe della carrozza e sollevato da terra di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il transito evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

6. Durante i mesi estivi, i proprietari e conduttori di equini adibiti al lavoro esposti al sole, sono tenuti a proteggere i medesimi dall'azione diretta dei raggi solari.

Capo 4

Volatili

Art. 38 - Detenzione dei volatili.

1. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti, le gabbie dovranno avere una dimensione tale da favorire l'attività motoria connessa alle caratteristiche della specie.

2. Per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti prevalentemente in coppie.

Art. 39 - Dimensione della gabbia

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le seguenti dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

a) per una gabbia di collettività - più esemplari tenuti nella stessa gabbia - la formula da applicare è di 1 dm³ di gabbia x cm di apertura alare (tolleranza + 0 – 10 %);

b) per una gabbia atta a contenere 1 o 2 esemplari la formula da applicare è di 1,5 dm³ x cm di apertura alare di un singolo esemplare (tolleranza +0 – 20%).

2. Sono consentite dimensioni minori di quelle indicate al precedente comma, quando possano rendersi necessarie al fine di riuscire a curare il volatile o di favorire la sua corretta ambientazione riducendo al minimo lo stress provocato da frequenti catture e manipolazioni.

3. Nel caso di volatili in riproduzione, le dimensioni indicate al precedente comma 1 vanno maggiorate per almeno il 50%.

4. Le gabbie all'aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie. In particolare, devono essere chiusi i lati esposti a Nord ed a Est.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie. Le gabbie all'aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie.

Art. 40 - Popolazione di Columba livia varietà domestica.

1. Negli edifici e nelle aree pubbliche o private, dove possono verificarsi nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e la vivibilità della città, devono essere attuati, a cura del proprietario e/o del responsabile, i seguenti interventi:

- a) pulizia e disinfezione della superficie per il ripristino delle condizioni igieniche;
- b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti ad ottenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stazionamento del colombo (dissuasori, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi ecc.) Ogni intervento, da attuare nel rispetto del presente regolamento, dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.

2. Fatta salva la possibilità di alimentare ed abbeverare i colombi, senza che ciò comprometta l'igiene e il decoro del suolo pubblico, il Comune, per la salvaguardia della salute pubblica, del benessere animale, del patrimonio edilizio e dell'arredo urbano - al fine di garantire l'esistenza di colonie sane, numericamente e logisticamente rapportate alle caratteristiche dell'ecosistema cittadino – provvede a pianificare metodi di controllo e monitoraggio fra cui un piano di distribuzione di mangime, medicato con antifecundativo, con il quale alimentare i colombi presenti in zone soggette a particolare pressione aviaria.

3. Al fine di attuare un controllo sul territorio in merito alle malattie infettive degli animali trasmissibili all'uomo (zoonosi), trasmesse dai volatili, i Servizi Veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari effettuano periodici monitoraggi tesi a valutare la situazione igienico-sanitaria ambientale, i punti di alimentazione e bevaggio. A tale scopo il Comune autorizza il prelievo, con idonei strumenti, da parte dei competenti Servizi Veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari, di columba viva vivi relativi a tutte le colonie presenti sul territorio comunale. I prelievi dovranno riguardare un numero di soggetti variabili da 5 a 10 per colonia.

4. I colombi prelevati e contrassegnati per ogni singola colonia saranno trasferiti vivi all'Istituto Zooprofilattico per essere sottoposti agli esami nei confronti dei principali agenti zoonosici quali: ricerca di ectoparassiti cutanei, salmonella, clamidia, campylobacter, toxoplasmosi e lesioni anatomo-patologiche riferibili ad eventuali forme infettive. **Se risultati sani o se guariti saranno riportati nella colonia di origine.**

Capo 5

Animali acquatici

Art. 41 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti preferibilmente in coppia.

Art. 42 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore ad un litro per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati in acqua dolce e di almeno 5 litri per cm della lunghezza degli animali ospitati in acqua marina.

2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 43 - Testuggini palustri.

1. E' fatto obbligo ai detentori di testuggini acquatiche palustri di origine alloctona di inviare comunicazione di possesso all'Ufficio Zoofilo e per conoscenza allo Sportello Natura del Civico Museo di Storia Naturale ad esclusione delle specie ricomprese negli allegati del Regolamento CE n. 338/97.

2. Il Comune, in base alle comunicazioni di possesso ricevute dall'Ufficio comunale preposto, attiverà un costante monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere una situazione aggiornata sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

3. Considerato che tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la nostra fauna, oltreché rappresentare un pericolo potenziale per la salute pubblica essendo vettori di particolari patologie è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale e nell'ambiente.

4. Il Comune promuoverà campagne informative e di sensibilizzazione verso la cittadinanza al fine di diffondere la conoscenza della fisiologia ed etologia delle tartarughe palustri, oltre a promuovere una pianificazione alimentare e sanitaria rivolta alla tutela del benessere anche degli animali liberi presenti nelle riserve d'acqua del territorio comunale.

5. E' fatto divieto di commercializzare testuggini acquatiche palustri.

Capo 6

Insetti

Art. 44 - Tutela di particolari insetti

1. Alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio del territorio, e vanno segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza.

2. Sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori (es. lepidotteri, imenotteri, alcune specie di coleotteri, le farfalle diurne e notturne, le api e i bombi). Sono inoltre tutelati i grilli, le cicale, le libellule e i coleotteri. Viene fatta eccezione per le specie particolarmente nocive per l'uomo e per l'agricoltura. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità facendoli rientrare nel successivo art. 45 c. 8.

3. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi di proprietà comunale le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai. In caso di particolare necessità, sarà il Comune a provvedere al loro spostamento.

TITOLO IV

ANIMALI SELVATICI, ESOTICI ED INFESTANTI

Capo 1

Fauna selvatica

Art. 45 – Detenzione di Fauna Selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata ai sensi della L. 157 dd. 11.02.1992.

2. Il Comune, attraverso la conoscenza qualitativa e numerica ed il miglioramento degli habitat, favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale e migratoria presente sul territorio urbano compresi gli insetti ad eccezione delle specie nocive e moleste.

3. E' vietato molestare, catturare, detenere, commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona fatto salvo quanto stabilito dalla legge vigente che disciplina l'esercizio della caccia e della pesca.

4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona ed autoctona detenuti a qualsiasi titolo, di catturare, uccidere, disturbare o allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento ambientale.

5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente. In ogni caso è vietata la detenzione degli animali di cui al presente articolo in condizioni che eludono i ritmi fisiologici della loro attività.

6. La potatura e l'abbattimento degli alberi, nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono essere attuati con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

7. Sono sottoposti a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione e la loro utilità nel contenere le specie nocive, tutte le specie di Anfibi, Rettili, Chiroteri (pipistrelli) e Sorcidi (toporagni), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve. Sono altresì sottoposti a tutela i biotopi a cui tali specie risultano legate per la sopravvivenza. In particolare sono protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, nonché i siti riproduttivi e i rifugi di svernamento di Rettili, Chiroteri e Sorcidi.

8. Il Servizio Civici Musei Scientifici redigerà entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento un elenco dei siti e dei biotopi meritevoli di speciale tutela di cui al precedente capo 7, ricadenti nel territorio comunale. Tale elenco, aggiornato dal Servizio stesso con cadenza quinquennale, costituirà un allegato al presente regolamento.

9. Al Museo Civico di Storia Naturale di Trieste e ad altri istituti scientifici è consentita la cattura e l'allevamento di esemplari anfibi, rettili e invertebrati per scopi di studio, ricerca, conservazione e didattica. E' comunque consentita la raccolta massima di 10 uova o larve (girini) di anfibi per l'allevamento in cattività a scopo didattico.

Art. 46 - Rinvenimento di fauna selvatica

1. Coloro che rinvencono esemplari di animali (vertebrati) vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione, **seguendo le indicazioni date ai cartelli informativi posizionati all'ingresso delle principali zone boschive**, al Corpo dei Guardia Caccia della Provincia od al Corpo Forestale Regionale che disporrà i provvedimenti del caso.

2. Il Comune collabora con le altre Amministrazioni Pubbliche preposte alla difesa del territorio ed alla sua gestione nella realizzazione di programmi finalizzati al ripristino della situazione originaria del territorio, nell'ottica globale di tutelare il benessere delle specie presenti e di quelle eventualmente da reintrodurre.

Capo 2

Fauna esotica

Art. 47 - Detenzione di fauna esotica

1. La detenzione degli animali esotici degli allegati A, B, C, D, del vigente Regolamento C.E. n.338/97 in attuazione della normativa CITES (Convention of International Trade in Endangered Species) ad esclusione di quelli definiti «pericolosi» dalla legislazione vigente, è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata dal CITES stesso.

2. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in località e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche e comportamentali proprie di ogni singola specie e delle normative vigenti. Si pone l'obbligo, per i detentori di tali animali, di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove vivono naturalmente queste specie, con disponibilità se è il caso, di vasche d'acqua frequentemente rinnovata e di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o con possibilità, per l'animale, di scavarsi una tana nella terra.

3. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute ed incolumità pubblica, sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente.

Capo 3

Animali infestanti

Art. 48 - Popolazioni di muridi, artropodi ed altri infestanti

1. L'Ufficio comunale preposto attiva programmi di studio e gestione delle popolazioni di muridi presenti nel territorio comunale e delle popolazioni infestanti in genere compresi gli artropodi. Tali programmi sono tesi a formulare concrete proposte di sanificazione e bonifica del tessuto urbano al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, sia per diminuire l'inquinamento ambientale dovuto all'utilizzo di biocidi sia per tutelare gli animali non bersaglio fatti salvi, nel caso di situazioni critiche per la salute e l'igiene pubblica, trattamenti eccezionali e mirati adottati dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

2. Contestualmente, l'Ufficio comunale preposto attiva programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici intesi alla corretta gestione dell'assetto urbano in rapporto ai siti ecotrofici di tali popolazioni.

3. I privati proprietari di immobili hanno l'obbligo di mettere in atto accorgimenti meccanici di rat-proofing quali:

- posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
- buona tenuta del sistema fognario, cavi elettrici, telefonici, di telecomunicazione possibilmente inseriti in canalizzazioni stagne; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
- pulizia costante di intercapedini, cavedi e chiostrine e degli spazi gerbidi e/o giardini e terrazze.

4. Allo scopo di contenere la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), ogni cittadino è tenuto periodicamente (10-15 giorni) a svuotare e pulire i sottovasi da fiori, secchi, ciotole e piccoli contenitori di acqua stagnante. E' raccomandata la periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Capo 1

Seppellimento degli animali

Art. 49 - Inumazione degli animali

1. E' consentito il sotterramento di animali di compagnia di proprietà in terreni privati cittadini od in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso e certificato qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli uomini ed agli animali (Regolamento CEE n. 17774/2002 **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 29 ottobre 2003**).

Art. 50 - Cimitero degli animali

1. Gli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche comunemente classificate come animali di affezione - ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia e altri animali domestici di piccole dimensioni - possono beneficiare della sepoltura nelle aree a tal scopo destinate a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

2. Nel cimitero destinato ad accogliere le spoglie animali, in base alle disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2825 dd. 19 settembre 2003, è consentito il solo interrimento delle carcasse non la loro tumulazione.

3. Il cimitero per animali d'affezione deve distare almeno 200 m dal primo insediamento residenziale salvo quanto previsto dall'art. 338 del T.U. delle Leggi sanitarie n. 1265 dd. 27 luglio 1934.

4. I progetti di costruzione e/o di ampliamento del cimitero devono essere preceduti da uno studio tecnico della località individuata, corredato da una relazione idrogeologica del suolo interessato, con speciale riguardo all'ubicazione, all'orografia, all'estensione dell'area ed alla natura fisico-chimica del terreno, alla profondità ed alla direzione della falda idrica e devono essere approvati dal Comune previo parere favorevole dell'Azienda per i Servizi Sanitari. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

5. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune destinati ad ospitare le spoglie animali, estesa anche alle zone circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri destinati ad ospitare le spoglie animali o quando siano soppressi quelli vecchi o quando siano state apportate modifiche e/o ampliamenti a quelli esistenti.

6. L'area deve essere delimitata con idonea recinzione non superiore a mt. 1,50.

7. I campi destinati alla sepoltura per inumazione sono ubicati in suolo idoneo sotto i seguenti aspetti:

- a) per struttura geologica e mineralogica;
- b) per le proprietà meccaniche e fisiche del terreno;
- c) per il livello della falda idrica.

8. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione delle carcasse animali. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere - in piena - o, comunque, col più alto livello della zona di assorbimento capillare – almeno a distanza di m. 2,50 dal piano di campagna.

9. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici – uno dei quali anche per soggetti disabili – a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero. Dovrà pure essere dotato di un locale ufficio riscaldato, corredato di ripostiglio e spogliatoio. Dovranno essere indicati i sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani e l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118 ed al relativo regolamento di attuazione promulgato con DPR 384/78. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle carcasse animali.

10. La profondità della fossa di inumazione non deve essere superiore a m. 1,50 dalla superficie; la parte più alta del contenitore delle spoglie animali deve essere ad una profondità di almeno m. 0,70 dal piano di campagna per gli animali di piccola-media taglia (inferiori ai 40 kg); intorno ed al di sopra della cassa verrà posizionata la terra scavata alla superficie mentre quella scavata in profondità verrà posizionata in superficie onde garantire una opportuna rotazione della terra intorno alle casse di inumazione; le dimensioni delle fosse andranno commisurate alle casse utilizzate per le sepolture, la distanza tra le fosse deve essere di almeno m. 0,30 in ogni lato. Ogni fossa può contenere un'unica cassa ed ogni cassa può contenere un unico animale morto. **E' ammessa l'inumazione dei cadaveri in plastiche biodegradabili che dovranno venir lacerate in più punti prima del loro ricoprimento con la terra. E' ammessa per animali di piccola taglia anche l'inumazione entro sacchi di cotone.**

11. Lo spessore della cassa di legno che contiene la carcassa dell'animale non deve essere inferiore a cm. 1 per animali di peso inferiore a 40 kg, ed a cm. 1,5 per animali di peso superiore, il coperchio della cassa deve essere chiuso con viti che ne assicurino la tenuta.

12. E' vietata l'inumazione in contenitori che presentino qualche costituente non biodegradabile.

13. Ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo od altro monumento funerario che riporti **esclusivamente** le caratteristiche segnaletiche dell'animale: almeno 1/3 della superficie della fossa deve essere lasciata libera dal monumento funerario per favorire i processi di mineralizzazione.

14. Per l'inumazione degli animali è richiesto il certificato rilasciato dal medico Veterinario curante che attesti l'assenza di malattie infettive o parassitarie di cui agli artt. 1 e 5 del D.P.R. n. 320/54.

15. Nel cimitero deve essere apprestato un manufatto fisso, da adibire ad ossario comune per raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni, che dovrà presentare caratteristiche di impermeabilità a liquidi e gas e dovrà essere chiuso con apposita botola a tenuta ermetica.

16. Le ceneri derivanti dall'incenerimento di ciascun animale **potranno eventualmente** essere accolte in apposita urna cineraria di materiale impermeabile, resistente ed infrangibile, che verrà chiusa, dopo l'introduzione delle ceneri dell'animale, con un coperchio a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa; all'esterno andranno riportate le caratteristiche segnaletiche dell'animale. **Le ceneri potranno essere anche sparse nel cinerario comune o su altro terreno che verrà indicato dal Comune.**

17. Le urne cinerarie andranno posizionate entro appositi colombari. **Le urne cinerarie potranno essere conservate anche in casa.**

18. Il turno di esumazione non è inferiore ai 10 anni; qualora, all'atto dell'esumazione la carcassa non sia completamente mineralizzata si dovrà procedere alla risepoltura in terra, previa sistemazione della cassa; qualora la carcassa sia completamente mineralizzata sarà possibile raccogliere le ossa in contenitori di zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm chiusi con saldatura, recanti all'esterno le caratteristiche segnaletiche dell'animale, da posizionare entro appositi colombari; in via alternativa sarà possibile posizionare le ossa all'interno dell'ossario comune in forma indistinta. Le ossa potranno, altresì, essere cremate e le relative ceneri potranno essere raccolte nelle urne cinerarie sopra descritte che andranno posizionate entro appositi colombari. **Le ceneri derivanti dalla cremazione delle ossa potranno essere sparse nel cinerario comune, conservate in urne a casa o nel cimitero.**

19. Il terreno ed i colombari liberati sono utilizzabili per nuove sepolture. **Le ceneri conservate nei colombari alla scadenza verranno sparse nel cinerario comune.**

20. La gestione dell'impianto cimiteriale è dotata di registro vidimato annualmente in ogni sua parte dall'Azienda per i Servizi Sanitari; il registro deve riportare per ogni animale sepolto: il tipo, le caratteristiche segnaletiche dell'animale, il proprietario, la data di sepoltura, il numero progressivo, il luogo di sepoltura. Le certificazioni veterinarie acquisite vanno allegare al registro.

21. Gli addetti all'impianto cimiteriale sono dotati di dispositivi di protezione individuale e soggetti ai controlli ed ai provvedimenti di profilassi previsti dalle vigenti norme per la protezione dei lavoratori dai rischi biologici, fisici e chimici.

22. I rifiuti provenienti dalle esumazioni, e quelli prodotti da altre attività cimiteriali, devono essere smaltiti nel rispetto delle modalità previste da

23. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di proprietà.

24. La vigilanza sull'impianto cimiteriale è esercitata dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Capo 2

Sanzioni

Art. 51 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R.12 febbraio 2003 n. 4 per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali:

a) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 31 e 36 c. 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00 (in misura ridotta Euro 100,00);

b) per l'inosservanza delle norme di cui all'art 10, c. 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 ad Euro 1549,00 (In misura ridotta 516,00),

c) per l'inosservanza delle norme di cui ai restanti articoli del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 900,00 (in misura ridotta 300,00);

d) per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 20, 21 e 23 si applica la sanzione accessoria della chiusura o della sospensione dell'attività per il periodo di tempo indicato negli articoli medesimi.

Capo 3

Art. 52 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria (art. 57 Codice Procedura Penale) e tutti i soggetti preposti al controllo in virtù dell'art. 13 della L. 689/81.

Art. 53 - Adeguamento normativo

1. L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali modificatrici di norme regolanti questa materia, qualora non implicino ulteriori provvedimenti di recepimento da parte dell'Amministrazione, determinano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 54 - Abrogazione di disposizioni incompatibili

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e gli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 55 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione a termini di legge.

2. Al fine di assicurare la massima diffusione del presente testo, si ritiene di applicare la disciplina normativa in tema di pubblicizzazione prevista per il "manuale di gestione del protocollo informatico", per cui si rende accessibile il presente Regolamento anche nelle seguenti forme:

- ? per il personale del Comune di Trieste, mediante pubblicazione sul sito Intranet dell'Ente;
- ? per il pubblico, mediante pubblicazione sul portale della Rete Civica del Comune di Trieste.